

ARCHIVES HISTORIQUES DE LA COMMISSION

COLLECTION RELIEE DES
DOCUMENTS "COM"

COM (72)90

Vol. 1972/0008

Disclaimer

Conformément au règlement (CEE, Euratom) n° 354/83 du Conseil du 1er février 1983 concernant l'ouverture au public des archives historiques de la Communauté économique européenne et de la Communauté européenne de l'énergie atomique (JO L 43 du 15.2.1983, p. 1), tel que modifié par le règlement (CE, Euratom) n° 1700/2003 du 22 septembre 2003 (JO L 243 du 27.9.2003, p. 1), ce dossier est ouvert au public. Le cas échéant, les documents classifiés présents dans ce dossier ont été déclassifiés conformément à l'article 5 dudit règlement.

In accordance with Council Regulation (EEC, Euratom) No 354/83 of 1 February 1983 concerning the opening to the public of the historical archives of the European Economic Community and the European Atomic Energy Community (OJ L 43, 15.2.1983, p. 1), as amended by Regulation (EC, Euratom) No 1700/2003 of 22 September 2003 (OJ L 243, 27.9.2003, p. 1), this file is open to the public. Where necessary, classified documents in this file have been declassified in conformity with Article 5 of the aforementioned regulation.

In Übereinstimmung mit der Verordnung (EWG, Euratom) Nr. 354/83 des Rates vom 1. Februar 1983 über die Freigabe der historischen Archive der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft und der Europäischen Atomgemeinschaft (ABl. L 43 vom 15.2.1983, S. 1), geändert durch die Verordnung (EG, Euratom) Nr. 1700/2003 vom 22. September 2003 (ABl. L 243 vom 27.9.2003, S. 1), ist diese Datei der Öffentlichkeit zugänglich. Soweit erforderlich, wurden die Verschlussachen in dieser Datei in Übereinstimmung mit Artikel 5 der genannten Verordnung freigegeben.

COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE

COM(72) 90 def.

Bruxelles, 1° febbraio 1972

PROPOSTA DI REGOLAMENTO (EURATOM) DEL CONSIGLIO

che modifica le condizioni applicabili in materia di
retribuzione e di sicurezza sociale agli agenti degli
stabilimenti del Centro Comune di Ricerche Nucleari in
servizio nei Paesi Bassi

(presentata dalla Commissione al Consiglio)

COM(72) 90 def.

PROPOSTA DI
REGOLAMENTO (EURATOM) DEL CONSIGLIO

che modifica le condizioni applicabili in materia di
retribuzione e di sicurezza sociale agli agenti degli
stabilimenti del Centro Comune di Ricerche Nucleari in
servizio nei Paesi Bassi

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITA' EUROPEE,

visto il regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 259/68 del Consiglio del 29 febbraio 1968, relativo allo statuto dei funzionari delle Comunità europee nonché al regime applicabile agli altri agenti di queste Comunità (1), ed in particolare l'articolo 4, secondo comma e gli articoli 94 e 95 del detto regime,

visto il regolamento n. 11/65/Euratom del Consiglio del 16 marzo 1965, relativo alle condizioni applicabili in materia di retribuzione e di sicurezza sociale agli agenti degli stabilimenti del Centro Comune di Ricerche Nucleari che prestano servizio nei Paesi Bassi (2), modificato ultimamente dal regolamento (Euratom) n. 2388/71 del Consiglio dell'8 novembre 1971 (3), ed in particolare l'articolo 13,

vista la proposta della Commissione,

considerando che spetta al Consiglio, che delibera su proposta della Commissione, di fissare, secondo gli usi locali, le condizioni di retribuzione degli agenti degli stabilimenti del Centro Comune di Ricerche Nucleari per ogni sede di servizio;

considerando che le modifiche di stipendio intervenute al 1° ottobre 1971 a favore del personale del Reactor Centrum Nederland motivano un nuovo adattamento del regolamento n. 11/65/Euratom,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

.../...

(1) G.U. n. L 56 del 4.3.1968, pag. 1.

(2) G.U. n. 48 del 25.3.1965, pag. 722/65.

(3) G.U. n. L 249 del 10 novembre 1971, pag. 26.

Articolo 1

Il regolamento n. 11/65 Euratom è completato da un articolo 3, quinto, redatto come segue:

"Articolo 3 quinto

Si accorda agli agenti di stabilimento, per il 1971, un'indennità unica pari al 3,53% della retribuzione annua calcolata sulla base della retribuzione in vigore al 1° ottobre 1971, moltiplicata per dodici. La retribuzione comprende, oltre al salario mensile di base, l'indennità d'alloggio (huur-compensatie), l'indennità di congedo per un dodicesimo e l'indennità per figli a carico in vigore al 1° ottobre 1971.

L'indennità così ottenuta sarà diminuita della somma Fior.ol. 54 per gli agenti che hanno riscosso l'indennità unica per il 1970, nella misura di Fior.ol. 400. Per gli agenti che hanno percepito meno di Fior.ol. 400 la riduzione da applicare all'indennità unica per il 1971 sarà calcolata proporzionalmente.

L'agente di stabilimento, che non avesse maturato nove mesi di servizio al 1° ottobre 1971 o il cui servizio termini prima del 31 dicembre 1971, riceverà un'indennità calcolata proporzionalmente al numero di mesi di servizio compiuti".

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles,

Per il Consiglio